

Trust e società semplice: analisi e confronto in ottica di protezione patrimoniale

di Stefano Loconte e Gianluca Floriddia – Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario

www.loconteandpartners.it

Redatto in data 6 luglio 2023

La protezione del proprio patrimonio è un tema con il quale le famiglie italiane hanno da sempre dovuto fare i conti. Specialmente oggi, allarmate dalle notorie vicende che hanno di recente colpito l'economia (la pandemia e gli eventi bellici su tutti), non è stato inusuale per le stesse rivolgersi a professionisti specializzati per essere guidate nell'adozione di strumenti che assicurassero loro la tutela del patrimonio. Tra i vari strumenti che è possibile impiegare per conseguire tale risultato vi sono il trust e la società semplice, i quali, in forza di proprie e – tra loro – differenti caratteristiche, consentono al privato di soddisfare le esigenze di tutela del proprio patrimonio.

Come premesso, il *trust* e la società semplice sono entrambi strumenti idonei ad assicurare al privato la tutela e la protezione del proprio patrimonio. Prima di procedere oltre, tuttavia, merita precisare che il fine ultimo cui tende il presente contributo non è quello di analizzare, in modo analitico, i suddetti istituti giuridici, bensì quello di consentire al lettore di dotarsi degli strumenti necessari per comprendere – ove sospinto dalla volontà di tutelare il proprio patrimonio – la convenienza nel ricorrere all'uno, piuttosto che all'altro, nel singolo caso di specie. Pertanto, dopo aver definito sinteticamente entrambi gli strumenti in parola, procederemo ad approfondirne i punti di convergenza nonché, naturalmente, quelli di loro divergenza. Il *trust*, brevemente, può definirsi come un negozio giuridico di affidamento fiduciario per mezzo del quale un soggetto (il disponente) trasferisce, per atto *inter vivos* o *mortis causa*, a un altro soggetto (il *trustee*) la proprietà di tutti o parte dei propri beni o diritti, affinché quest'ultimo li amministri, gestisca e ne disponga con le modalità e finalità indicate dal disponente, a favore di uno o più soggetti (i beneficiari), ovvero per il raggiungimento di uno scopo. Tra i tratti essenziali che caratterizzano tale strumento



(e che, in estrema sostanza, ne garantiscono l'affidabilità in chiave di protezione patrimoniale) v'è sicuramente l'effetto di segregazione patrimoniale che consegue all'atto di apporto dei beni in *trust*; in forza di tale meccanismo, difatti, a tali beni o diritti viene impresso un vincolo di destinazione da cui discende l'impossibilità di sottrarli alle finalità indicate nell'atto istitutivo del *trust*. Tutto ciò si traduce, in termini più concreti, nell'impossibilità per tali beni o diritti di essere oggetto delle iniziative dei creditori personali di colui il quale ha inteso apportarli in *trust* (il disponente) ovvero di quelle dei creditori del *trustee* o degli stessi beneficiari. Inoltre, l'effetto segregativo di cui si sta dicendo determina altresì l'insensibilità dei beni apportati in *trust* alle vicende personali del *trustee*; pertanto, i beni in *trust*, là dove il *trustee* **(i)** fallisca, non rientreranno nella massa attiva fallimentare; **(ii)** muoia, non cadranno in successione; **(iii)** contraiga matrimonio, non entreranno nell'eventuale regime patrimoniale dei coniugi (cui devono parificarsi le parti dell'unione civile).

Anche la società semplice (ed è qui il punto di simil convergenza tra tali strumenti), può risultare uno strumento efficace per conseguire la tutela e la protezione di un patrimonio. Difatti, il creditore personale del singolo socio, finché dura la società, non può aggredire i beni oggetto di conferimento, essendo lui consentito unicamente far valere i propri diritti sugli utili spettanti al socio-debitore, compiere atti conservativi sulla quota allo stesso spettante nella sua liquidazione ovvero domandarne direttamente la liquidazione. Allo stesso modo, il creditore non potrà procedere nemmeno al pignoramento della quota in capo al socio-debitore.

Inoltre, nell'ambito della società semplice, un effetto di protezione dei beni può ottenersi non soltanto guardando al patrimonio sociale ma anche a quello, personale, che residua nella sfera del singolo socio. Difatti, i creditori della società possono far valere i loro diritti, in via solidale e illimitata, anche sul patrimonio personale dei singoli soci a condizione che quest'ultimi siano muniti del potere di agire in nome e per conto della società stessa. Ciò significa, pertanto, che coloro i quali non risultino investiti, per espresso patto portato a conoscenza dei terzi, di siffatto potere, non potranno essere aggrediti dai creditori della società per i debiti contratti dalla stessa.

Colto il punto di massima convergenza tra il *trust* e la società semplice (overosia, seppur con le peculiarità di ciascuno strumento, l'effetto segregativo che si produce a seguito dell'apporto o del conferimento dei beni), al fine di meglio determinare l'efficacia di uno strumento (rispetto all'altro) per il soddisfacimento delle necessità sussistenti nel singolo caso di specie, si rende adesso necessario individuare ove tali strumenti finiscano principalmente per divergere:

- prima di tutto, merita evidenziare che il conferimento di un bene in una società semplice determina l'assegnazione in favore del conferente di una partecipazione, la quale, oltre a confluire nel suo patrimonio, onererà il medesimo di partecipare alla vita sociale; di contro, nel caso di apporto di beni in *trust*, il disponente non riceverà nulla in cambio e l'unico effetto che ne conseguirà (oltre quello già detto, segregativo) sarà la fuoriuscita del bene dalla sfera giuridica del disponente e il suo ingresso in quella del *trustee* (che ne diverrà formale proprietario, seppur per le finalità fissate nell'atto istitutivo). Ciò appare assai rilevante poiché è evidente che là dove colui il quale intenda proteggere il proprio patrimonio non voglia, al contempo, assumerne un onere – sia pure indiretto – di tipo gestorio (quale quello che conseguirebbe dal conferimento del bene nella società semplice), allora si renderà preferibile optare per il *trust*;
- in secondo luogo, nel *trust* è unicamente il *trustee* ad assumere ogni decisione (seppur, in taluni casi, mediata dal necessario *placet* del guardiano); di contro, nella società semplice le decisioni sono prese collegialmente dai soci nel rispetto dei *quorum* deliberativi stabiliti nei patti sociali anche se è prevista la possibilità di derogare a tale norma individuando specifiche regole di governance con attribuzione di poteri specifici in favore di singoli soci;

- inoltre, qualora si voglia rendere il patrimonio da tutelare funzionale all'esercizio di un'attività commerciale, allora non potrà che optarsi per il trust, tenuto conto che l'esercizio di tale tipologia di attività è espressamente preclusa alla società semplice;
- ancora, in caso di morte del trustee, i beni che compongono il fondo del trust non cadono nella sua successione; nel caso di morte di un socio, invece, le quote della società semplice in capo al medesimo cadono in successione e si frazionano tra i suoi eredi; pertanto, la scelta potrebbe ricadere sulla seconda solo là dove ab origine siano state fissate nell'atto istitutivo della società clausole di continuazione (le quali consentirebbero ai soci superstiti di continuare la società con dei nuovi individui);
- infine, i beni che costituiscono il patrimonio della società semplice non possono, generalmente, essere impiegati in loro favore durante la vita della società (ma, tutt'al più, oggetto di formale assegnazione); di contro, qualora ciò sia espressamente prevista nell'atto istitutivo del trust, il trustee può impiegare i beni ricompresi nel fondo per soddisfare temporanee esigenze dei beneficiari (ad es., per ragioni di studio, di malattia o per necessità abitative).

In conclusione, sia il trust che la società semplice costituiscono mezzi per ottenere, seppur con differenti modalità, una tutela del patrimonio. Tuttavia, non appare azzardato affermare che il trust risulta nella maggior parte dei casi preferibile per la varietà di tipologie che allo stesso afferiscono e per la capacità di sapersi adattare al meglio a ciascuna situazione concreta.